

Al Sig. Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

L'ANTITRUST BOCCIA L'ART. 10, COMMA 2, DELLA FINANZIARIA 2002

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente interessata (segnalazione AS236 del 24 aprile 2002, pubblicata il 13 maggio u.s.) all'art. 10, comma 2, della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002), nella parte in cui prevede la possibilità per i Comuni di estendere l'oggetto delle concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, in essere al 1° gennaio 2002, anche ad altre entrate comunali senza il ricorso ad alcuna procedura ed evidenza pubblica.

L'Antitrust ha rilevato come tale disposizione non risulti coerente con le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi e con le relative norme di recepimento contenute nei decreti legislativi n. 157 e 158 del 1995, per cui "appare in contrasto con l'obbligo di gara sancito dalle citate disposizioni legislative". L'illegittimità della norma è sostenuta tenendo presente che "l'unico momento di confronto tra i diversi operatori si realizza all'atto dell'espletamento della gara pubblica di affidamento della gestione del servizio: tale facoltà impedisce, infatti, il libero dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali".

In questo contesto non si può non rilevare che già con la ns. precedente Lettera di dicembre 2001 era stata esaminata la portata del citato art. 10, comma 2, evidenziando che il suo ambito applicativo doveva ritenersi alquanto ristretto, limitato alle sole entrate gestite in economia da parte dello stesso ente, non potendo coinvolgere tributi ed entrate la cui gestione sia attribuita – per disposizioni legislative o regolamentare, ovvero per norma contrattuale – ad altri soggetti. Si evidenziava, altresì, che operando diversamente si sarebbero dovute rilevare difficoltà non superabili in ordine alla compatibilità della norma con il principio di concorrenzialità e di evidenza pubblica ormai immanenti nel nostro ordinamento – e più specificatamente, per quanto interessa, dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 – nonché la conseguente illegittimità di atti amministrativi eventualmente adottati in base al già citato secondo comma.

Le considerazioni ora richiamate sono significativamente avvalorate da quanto espresso dall'Antitrust, che, anzi, formula un giudizio di illegittimità sostanziale della norma, tant'è che "auspica che il Parlamento intervenga al fine di abrogare la disposizione contenuta nell'art. 10, comma 2, della legge n. 448/2001".

In tal modo viene ribadito che qualora si voglia attribuire la gestione di un'entrata ad un soggetto diverso da quello previsto dalla legge (il Concessionario della riscossione per l'ICI e la Tarsu), occorre procedere ad una modifica regolamentare in tal senso e procedere, successivamente, a procedure di evidenza pubblica per selezionare il gestore del medesimo servizio.

Infine, si segnala come la medesima Autorità auspichi un ulteriore intervento del legislatore affinché reintroduca una disposizione (come il previgente art. 27 del D.Lgs. n. 507/1993, abrogato dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997) "che prevede per le concessioni del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni un termine massimo di durata, estendendo tale previsione anche alle concessioni concernenti gli altri tributi locali, durata che in relazione alle caratteristiche del servizio erogato, sembrerebbe potersi legittimamente ricomprendere in un numero di anni non superiore ai sensi previsti dalla precedente normativa" per la stessa gestione dell'imposta sulla pubblicità.

L'IMPOSIZIONE SULLE OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO PER IMPIANTI A RETE

Con risoluzione n. 7/D.P.F. del 19 maggio u.s., il Dipartimento per le politiche fiscali si è nuovamente interessato all'applicazione della Tosap/Cosap alle occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai medesimi servizi, aspetti già illustrati nella circolare 28 febbraio 2000 n. 32/E (vedesi ns. Lettera del mese di marzo 2001).

Il Dipartimento ha riconosciuto il carattere di strumentalità nella fornitura di gas naturale – effettuata tramite le occupazioni in questione – alle società che poi provvedono all'interno del territorio comunale, attraverso le proprie reti locali, alla successiva distribuzione del metano presso gli utenti privati. Conseguentemente le occupazioni realizzate a detti fini possono beneficiare del particolare regime applicativo di cui agli artt. 46 e 47 del D.Lgs. n. 508/1973, ed art. 18 della legge n. 488/1999.

L'APPROFONDIMENTO SU ... PARTICOLARI FATTISPECIE APPLICATIVE ICI

Nel caso in cui il contribuente dimori in unica unità immobiliare che risulta, però, divisa catastalmente con l'attribuzione di due unità immobiliari, solo una di esse può essere considerata, ai fini ICI, "abitazione principale". Il Dipartimento per le politiche fiscali (R.m. 7 maggio 2002 n. 6) ha così correttamente precisato che solo una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale, con applicazione delle agevolazioni e riduzione per questa previste, mentre l'altra deve essere invece considerata come seconda abitazione. Ciò, naturalmente, ove la stessa non risulti contestualmente posseduta da altro soggetto, come, ad esempio, il proprio coniuge. La risoluzione conclude ravvisando l'opportunità, per il contribuente, di richiedere l'accatastamento unitario dei due distinti cespiti.

La Commissione tributaria di I grado di Trento (sez. IV, 19 gennaio – 22 febbraio 2002 n. 18/4/2002) è stata invece interessata da una questione attinente all'applicazione dell'ICI su terreno agricolo condotto direttamente da un coltivatore diretto in pensione. Al riguardo merita ricordare che, ai fini dell'applicazione del regime agevolato di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ai sensi dell'art. 58 del decreto n. 446/1997 devono considerarsi coltivatori diretti le persone fisiche iscritte negli appositi albi comunali previsti dall'art. 11 della legge n. 9/1963, e soggetti al corrispondente obbligo assicurativo ex Scau. La Commissione, in senso innovativo anche rispetto alle precedenti indicazioni ministeriali, ha ritenuto che l'iscrizione in detti elenchi abbia solo effetto dichiarativo e non costitutivo ai fini di cui trattasi, poiché la qualifica che risulta significativa è quella che si desume dall'art. 6 della legge n. 203/1982, per la quale è coltivatore diretto chi coltiva il terreno con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella complessivamente impiegata. Conseguentemente il pensionato che continui a svolgere l'attività di coltivatore rientrerebbe nell'ambito applicativo del citato art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992.

La Commissione provinciale di Pisa (sez. V, sentenza n. 16, 25 gennaio – 5 febbraio 2002) ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento ICI 1995 notificatogli nel luglio 2001. Nell'atto venivano richiesti l'imposta, le sanzioni e gli interessi relativamente ad un maggior valore imponibile scaturito da una rendita in atti dal 7 ottobre 1994, ma formalmente notificata al contribuente solo nell'aprile del 1999. I giudici di prima cura hanno rilevato come il contribuente "solo nel 1999 è venuto a conoscenza della rendita catastale attribuita, per

cui il Comune deve procedere al recupero dell'imposta, con esclusione delle somme per sanzioni ed interessi", come d'altro canto previsto dall'art. 74 della legge n. 342/2000. Nella fattispecie risulta di un certo interesse il fatto che l'ente è stato condannato a rimborsare al ricorrente le spese di giudizio, in misura consona, anche in virtù del fatto che il contribuente aveva richiesto allo stesso Comune l'annullamento parziale dell'atto in sede di autotutela, richiesta che, però, non aveva prodotto alcun effetto.

Cordiali saluti.

Maggio 2002